

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 22

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1992

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, FERRARI MARTE, ALBERINI, BARBALACE, FIORINO, REINA, ALA-GNA, CEROFOLINI, NONNE (166); CACCIA, BROCCA, ASTORI, REBULLA, AN-DREOLI, ANGELINI PIERO, ANTONÚCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BONETTI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CAM-PAGNOLI, CASATI, CIAFFI, COLONI, CONTU, CURSI, FARAGUTI, FRASSÓN, GA-RAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MANCINI VIN-CENZO, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PI-REDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZANIBONI, ZAMPIERI, ZOPPI (436); FINCATO, CRISTONI (567); FERRARI MARTE, FINCATO, ALBERINI, MARZO, MARIANETTI, DIGLIO, POTÌ, FIANDROTTI, MUNDO, TEMPESTINI, AMODEO, ARTIOLI, BAR-BALACE, PIERMARTINI, D'ADDARIO, CEROFOLINI (966); RODOTÀ GUERZONI, MASINA (1203); CAPECCHI, FOLENA, MANNINO ANTONINO, FERRANDI, VIO-LANTE, D'ALEMA, MAGRI, GASPAROTTO, COSTA ALESSANDRO, GALANTE, PALMIERI, MOMBELLI, PICCHETTI, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI, LOREN-ZETTI PASQUALE, BOSELLI, MONTECCHI (1878); RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI, RUSSO SPENA, CAPANNA (1946); SALVOLDI, ANDREIS, MATTIOLI, BOATO, SCALIA, FILIPPINI ROSA, PROCACCI, CIMA, DONATI, BASSI MONTANARI, CERUTI, GROSSO, LANZINGER (2655); PIETRINI, ANDÒ ARTIOLI, CELLINI, DELL'UNTO, NOCI, PAVONI, POLVERARI, POTÌ, PRINCIPE, RAIS, RENZULLI, ROTIROTI, SALERNO, SEPPIA, VAZZOLER (4671); RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CIPRIANI (5416)

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO.
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 25 luglio 1991**(Stampati nn. 166, 436, 567, 966, 1203, 1878, 1946, 2655, 4671, 5416)*

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 16 gennaio 1992 (Stampato n. 2941)

PAGINA BIANCA

Roma, 1° febbraio 1992.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO ! — Mi è stata presentata per la promulgazione la legge che contiene le nuove norme sull'obiezione di coscienza.

Con la legge, che risulta dalla elaborazione di disparati progetti di iniziativa parlamentare, le Camere hanno ritenuto di procedere ad una complessa revisione dell'istituto introdotto con la legge 15 dicembre 1972, n. 772. Sulla necessità di provvedere ad un riesame della normativa non si può non convenire, dopo che la Corte costituzionale ha con numerose sentenze, e da ultimo nel dicembre del 1991, significativamente inciso sulla disciplina e dopo che il problema dell'obiezione di coscienza ha formato oggetto di importanti prese di posizione da parte di organismi internazionali di altissimo rilievo quali la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e il Parlamento Europeo.

La legge ora approvata dal Parlamento muove dal lodevole intento di aggiornare la attuale disciplina dell'obiezione, tenendo conto delle problematiche emerse e dei nuovi livelli di sensibilità raggiunti dalla questione, nonché di collegare il nostro ordinamento agli orientamenti emersi in sede internazionale, e particolarmente a quelli ora ricordati dell'ONU, che sottolineano l'opportunità di riconoscere l'obiezione di coscienza come un diritto intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali, nonché del Parlamento Europeo, che raccomanda che l'esercizio del servizio sostitutivo non sia disciplinato come sanzionatorio di scelte individuali, che la collettività deve sentirsi impegnata a tutelare. Le innovazioni introdotte nella disciplina non adempiono peraltro compiutamente ai precetti enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e rischiano, quindi, di tradire le intenzioni e di finire per non dare completa attuazione proprio agli essenziali valori costituzionali che debbono essere preservati.

La ricordata più recente pronuncia della Corte costituzionale riconosce che le sfere di potenzialità giuridiche della coscienza individuale, le possibilità, cioè, per l'individuo di manifestare e dare svolgimento alle scelte che si fondano sui suoi convincimenti più profondi, costituiscono un valore costituzionale così elevato da giustificare pienamente la previsione di esenzioni privilegiate all'assolvimento di fondamentali doveri pubblici, quale è quello del servizio militare. Si spiega con ciò la ragione della scelta, operata dal legislatore con la legge in esame, di riconoscere l'obiezione di coscienza non più come un interesse protetto, ma come un vero e proprio diritto soggettivo.

Ma la Corte, in questa come anche nelle altre sentenze precedenti, non ha riconosciuto il valore della protezione delle libertà, come individualmente reclamate, quale assoluto e incompressibile; al contrario, ha sempre affermato che è compito precipuo del legislatore realizzare un bilanciamento soddisfacente delle opposte esigenze costituzionali della tutela dei diritti della coscienza e del dovere di solidarietà connesso all'obbligo del servizio militare per la difesa della Patria, nonché graduare la possibilità stessa di realizzazione di questa tutela in modo da non pregiudicare il funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale.

Orbene, è appunto a questi compiti di bilanciamento e graduazione che alcune delle disposizioni contenute nella legge finiscono per non dare esecuzione.

Proprio perché il valore costituzionale che si intende tutelare contrasta con valori costituzionali altrettanto rilevanti e degni di protezione, appare infatti indispensabile che vi sia un quanto mai rigoroso accertamento che la manifestazione di volontà del cittadino di prestare un servizio sostitutivo abbia fondamento in una scelta che nasce dalle intime concezioni e non costituisca un mero pretesto per sottrarsi a un obbligo sanzionato a livello costituzionale.

Sono pienamente consapevole del fatto che la vigente normativa sulla commissione amministrativa, cui è attualmente demandato il compito di fornire i pareri sulle domande dei giovani obiettori, possa ben essere apparsa insoddisfacente al Parlamento non solo e non tanto a seguito delle interpretazioni giurisprudenziali, quanto piuttosto per l'ambiguità delle espressioni usate per definire i compiti della commissione. Tali espressioni, invero, facendo riferimento alla fondatezza e alla validità dei motivi, quasi presuppongono che si possa in qualche modo sindacare la scelta individuale; in realtà, invece, si tratta solo di accertare se sussista davvero una scelta derivante da motivi di coscienza.

Ma se la regolamentazione vigente è insoddisfacente, non può soltanto per questo abolirsi ogni forma di accertamento sulla reale esistenza dei motivi di coscienza e dei radicati convincimenti adottati dall'interessato a sostegno della sua domanda.

A questo compito la normativa non può assolutamente sfuggire; atteso che si tratta di verificare l'esistenza stessa di quel diritto soggettivo cui, come si è detto, finiscono per essere subordinati doveri di altrettanto rilievo costituzionale.

D'altra parte, non può mancarsi di rilevare che l'esigenza di questo rigoroso accertamento è stata riconosciuta in sede di discussione parlamentare e ne fa fede la relazione della Commissione difesa della Camera dei deputati sul testo unificato delle varie proposte di legge presentate sul tema. In tale relazione si dà conto del fatto che occorre maggiore severità nei controlli, nell'impegno e nella scelta del servizio civile, proprio per evitare di continuare a dare agli opportunisti la possibilità di scegliere il servizio civile come un fatto di mero vantaggio, con minori sacrifici e con più agevolazioni nell'assolvere al dovere costituzionale.

Senonché, a queste validissime affermazioni di principio, che non possono non essere condivise, fa seguito una disciplina che

all'opposto riduce l'accertamento sull'effettiva esistenza dei motivi di coscienza alla verifica della inesistenza di cause ostative. Il che non risponde a criteri di ragionevolezza, atteso che, se è vero che la presenza di una di queste cause esclude di per sé la serietà della domanda e ne determina il rigetto, non può essere vero l'inverso, e cioè che la insussistenza delle cause ostative equivalga ad aver accertato la effettiva esistenza e la serietà dei motivi adottati dall'interessato. Per giungere all'accoglimento appare, infatti, indispensabile accertare che sussista il diritto soggettivo fatto valere dall'obiettore, e cioè che la sua scelta è davvero esclusivamente basata su motivi di coscienza e non costituisce un mero pretesto per sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Ché altrimenti, in sostanziale violazione del principio dell'obbligatorietà del servizio militare, questo finirebbe per diventare in realtà meramente facoltativo.

Anche la disciplina delle cause ostative all'accoglimento della domanda di servizio sostitutivo, d'altra parte, non appare in linea con il ricordato bilanciamento di valori costituzionali.

La disciplina approvata prevede, infatti, da un lato, che in caso di mancata decisione entro il termine di sei mesi la domanda si deve intendere accolta; dall'altro, che è possibile pronunciare la decadenza dal servizio sostitutivo nel solo caso che le condizioni ostative sopravvengano. Dunque, le cause ostative preesistenti alla domanda, ma non accertate, per qualsiasi motivo, entro il termine di sei mesi, non determinano la decadenza dal servizio sostitutivo.

A tale assurdità occorre ovviare e la via potrebbe essere analoga a quella recentemente percorsa dal Parlamento nella disciplina delle elezioni regionali e locali; potrebbe infatti essere previsto che la domanda dell'obiettore debba contenere la dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni ostative e che la dichiarazione non conforme al vero sia sanzionata penalmente.

La legge sottopostami per la promulgazione suscita dubbi gravi di conformità alle norme costituzionali anche per un secondo aspetto, rappresentato dal sistema delle norme penali, sanzionatorio della cosiddetta obiezione totale, delineato dall'articolo 14.

Che tale sistema richieda una profonda riflessione è testimoniato, se non altro, dalle modifiche che, in materia, il legislatore ha dovuto apportare a soli due anni dall'approvazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, di riconoscimento della obiezione di coscienza e dalle due sentenze della Corte costituzionale, correttive di tali modifiche, susseguitesi tra il luglio 1989 e il dicembre 1991. Quest'ultima, già sopra richiamata, tra l'altro chiude le considerazioni in diritto, facendo espresso appello al legislatore affinché ponga in essere « un urgente intervento razionalizzatore dell'insieme delle pene considerate ».

La legge ora approvata non mostra di dare alcun seguito né al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, né all'appello contenuto nella motivazione. E ciò, stando al resoconto del dibattito tenutosi al Senato, nella consapevolezza di rinviare *sine die* la razionalizzazione auspicata dalla Corte, e soprattutto, la riconduzione a legalità costituzionale del sistema delle norme penali, comuni e militari, in materia di obiezione di coscienza « totale ».

I problemi di costituzionalità, che in questo modo rimangono insoluti, sono numerosi e riguardano anche la normativa dei codici penali militari, dal momento che la Corte, correttamente, sottolinea la problematica della disparità di trattamento tra chi rifiuta di prestare il servizio militare per ragioni di coscienza, prima di assumersi e chi lo faccia, invece, dopo averlo assunto.

Tale disparità di trattamento, secondo la Corte costituzionale, sussiste anche in relazione all'esonero dagli obblighi di leva, collegato alla condanna dell'obietto « totale », così come lo stesso esonero non sembra scindibile, come pure fa la legge in esame, dall'entità della pena comminata.

Problemi di legittimità costituzionale, tutti questi, di cui non può non farsi carico, fino a tenere in non cale il dispositivo di una sentenza della Corte costituzionale, il legislatore che voglia oggi responsabilmente intervenire su una materia così delicata e complessa.

Sotto un profilo del tutto diverso, non può mancare poi di osservare come, in violazione del principio costituzionale sulla necessità di individuare i mezzi per far fronte ad ogni nuova spesa, la legge indichi a copertura degli oneri uno stanziamento in bilancio, relativo per l'appunto all'impiego di giovani obiettori di coscienza, inferiore alla spesa prevista.

Non senza che si consideri, inoltre, che l'onere complessivo non pare determinato in modo del tutto adeguato, atteso che non risultano valutate le ulteriori spese per i corsi di formazione e addestramento e per lo svolgimento del servizio civile in altri Paesi, nonché quelle derivanti dagli oneri riflessi conseguenti alle agevolazioni disposte dall'articolo 6 della legge.

Né sono solo queste le perplessità che la normativa ora approvata dal Parlamento fa sorgere.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre affermato la legittimità della normativa che realizza i limiti all'obbligo del servizio militare, considerando che il sacro dovere di difesa della Patria solennemente sancito dalla Costituzione è suscettibile di adempimento anche attraverso adeguati comportamenti che possano sostituire il servizio militare armato con altre prestazioni personali di portata equivalente. Tra queste prestazioni sostitutive del servizio militare armato evidenti criteri di razionalità impongono di considerare come prioritario il servizio militare non armato. Ed in tal senso dispone, infatti, la legge del 1972. Quella in esame abbandona, invece, senza esplicita giustificazione questa via, prevedendo che il servizio militare armato possa essere sostituito solo con il servizio civile.

Tale scelta non tiene conto che, anche in considerazione delle nuove tecnologie, dei nuovi sistemi di arma e delle nuove esigenze logistiche e amministrative, le Forze armate hanno rilevanti esigenze di servizi disarmati. Va, anzi, al riguardo sottolineato come tali incarichi assorbano un crescente numero di personale nell'ambito degli ordinamenti militari moderni e che ragioni sia di equità che di funzionalità impongono di ricoprirli con personale di leva particolarmente idoneo sotto il profilo dei precedenti di mestiere e della

professionalità acquisita. Sicché non appare opportuno privare l'Amministrazione della difesa di ogni e qualsiasi competenza in tema di gestione del personale che chiede di non prestare il servizio militare armato.

Gravi dubbi di legittimità costituzionale pone, infine, anche la norma che per il caso di guerra o di mobilitazione generale riserva agli obiettori di coscienza l'assegnazione ai servizi di protezione civile o della Croce rossa. Senza voler neppure minimamente sottovalutare l'importanza e l'essenzialità che tali servizi hanno e ancor più acquistano in guerra, e pur riconoscendo come lo svolgimento di prestazioni in tali servizi costituisca indubbiamente, in ogni caso, adempimento del « sacro dovere di difendere la Patria », non può tuttavia non considerarsi come la eccezionale situazione che viene a determinarsi in caso di guerra non possa assolutamente consentire una aprioristica limitazione delle forme nelle quali ogni cittadino possa essere chiamato a osservare questo superiore dovere; dovere che non conosce né può conoscere mai deroghe o limitazioni e che in guerra non può evidentemente essere oggetto di bilanciamenti o graduazioni rispetto a diritti individuali, attesa la assoluta preminenza del valore di conservazione dello stesso ordinamento, che la difesa è diretta a realizzare concretamente durante il conflitto armato.

Il problema del rapporto tra gli inderogabili interrogativi di una retta coscienza e le leggi positive della comunità politica, tra la coscienza etica individuale e la solidarietà civile su cui basa la sua esistenza qualunque comunità politica è un problema vero, delicato e complesso che deve essere risolto secondo libertà e diritto: e così è il problema della obiezione di coscienza, per la cui soluzione occorre tener conto ormai non solo delle sue motivazioni etiche e filosofiche, ma anche ecclesiali e politiche, come è apparso chiaramente durante il recente conflitto nel Golfo Persico.

È un problema che può trovare soluzione soddisfacente solo liberandolo dall'ipoteca di una certa cultura della paura e della resa, che non ha mancato tra l'altro in questi anni di tentare di travestire la viltà con i panni della virtù, la resa con quelli della tolleranza, l'accettazione della violenza con quelli dell'impegno di pace, concorrendo così a determinare i fattori per una progressiva de-nazionalizzazione del Paese.

La massima misura di libertà di coscienza può essere garantita, senza che ne venga vulnerato il valore della « carità civile », solo nei Paesi in cui forte sia il concetto di patria e di nazione. È il problema della rinazionalizzazione della società italiana che appare collegato a quello di un nuovo patto popolare per la rifondazione della Repubblica.

Tutte queste considerazioni portano a concludere come sia indispensabile procedere con una visione complessiva e unitaria a valutare e riordinare tutti gli aspetti che sono o possono essere coinvolti nella vasta problematica, dalla disciplina del servizio militare obbligatorio, a quello volontario, al servizio disarmato, al servizio civile sostitutivo, dall'organizzazione amministrativa che deve gestirli, ai

presidi, anche di carattere penale, che devono evitarne le elusioni e sanzionarne le violazioni.

È per queste ragioni che, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74 della Costituzione, rinvio alle Camere per una nuova deliberazione la legge sulle nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

COSSIGA

ROGNONI, *Ministro della difesa.*

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad ec-

cezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

ART. 8.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b)*, ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale di cui al comma 1;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i

volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

ART. 10.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento del servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'at-

tività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano necessarie speciali indagini, i reati previsti dal comma 1, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi precedenti interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. In tal caso egli è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista

per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

ART. 16.

1. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diversi da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni del titolo I della legge 20 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

ART. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 19.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, il Dipartimento del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58 miliardi negli

anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della legge sull'obiezione di coscienza » e, quanto a lire 8,89 miliardi nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 21.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 22.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 24.

1. Le domande di obiettori di coscienza presentate ed ancora in attesa di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e accolte o respinte ai sensi della legge stessa.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.